

COMUNE DI MORANO CALABRO

Provincia di Cosenza

**Parere sulla variazione al bilancio di previsione
2018-2020**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Fausto Arcuri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fausto Arcuri', written in a cursive style.

Verbale n. 14 del 26 novembre 2018

Oggetto: Parere sulla variazione al bilancio di previsione 2018-2020

PREMESSA

In data 28/03/2018 il Consiglio Comunale, con delibera n. 16, ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 (cfr parere /verbale n. 4/2018).

In data 28/05/2018 il Consiglio Comunale, con delibera n. 26, ha approvato il rendiconto 2017 (cfr relazione /verbale n 7 del 30/04/2018).

Dopo l'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2018-2020:

- 1) Con delibera del C.C. n. 27 del 28 maggio 2018 (cfr. parere del Revisore n. 8 del 24/05/2018);
- 2) Con delibera del C.C. n. 32 del 9 agosto 2018 (cfr. parere del Revisore n. 11 del 02/08/2018);
- 3) Con delibera G.C. n. 125 del 19 novembre 2018;
- 4) Con delibera G.C. n. 126 del 19 novembre 2018;
- 5) Con determina del Coordinatore dell'area finanziaria n. 496 R.G. del 27 settembre 2018;
- 6) Con determina del Coordinatore dell'area finanziaria n. 568 R.G. del 29 ottobre 2018;

In data 23/11/2018 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **175 del TUEL** prevede che:

Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

1. Il bilancio di previsione *((finanziario))* può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza *((e di cassa))* sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese *((,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento))*. *((87))*
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare *((salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater))*. *((87))*
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno *((, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
 - a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
 - b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
 - c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
 - d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti*

entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente)). (76) ((87))

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza (*opportunamente motivata*), salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. ((87))

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

((5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.)) ((87))

((5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.)) ((87))

((5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro aggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macro aggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.)) ((87))

((5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono

essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.)) ((87))

((6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macro aggregati appartenenti a titoli diversi.)) ((87))

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti *((nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro))* in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. *((87))*

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il *((31luglio))* di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva *((ed il fondo di cassa,))* al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. *((87))*

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo *((, salvo quelle previste dal comma 5-quater,))* e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno *((, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.)) ((87))*

((9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.))

((87))

((9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.)) ((87))

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico procede all'esame della proposta di variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e dei suoi allegati, che sarà sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione, al fine di procedere alla formulazione del parere di competenza.

La variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso si articola contabilmente come risulta dal seguente schema:

ENTRATE:

Titolo	Annualità 2018	Variazioni +/-
	Avanzo di Amministrazione vincolato devoluzione tre mutui	24.692,34
1	Entrate Tributarie	- 2,98
2	Trasferimenti Correnti	104.821,68
4	Entrate in conto capitale	32.087,67
9	Partite di giro	50.000,00

	TOTALE	211.598,71
--	---------------	-------------------

USCITE:

Titolo	Annualità 2018	Variazioni +/-
1	Spese Correnti	121.923,76
2	Spese in Conto Capitale	39.674,95
7	Partite di giro	50.000,00
	TOTALE	211.598,71

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, viste le attestazioni del Responsabile dell'area Tecnica che accertano le economie residue sui quattro mutui, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- verificato il rispetto del pareggio di bilancio;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione del bilancio di previsione 2018-2020 come sopra contabilmente rappresentata, tenuto conto dell'attendibilità, della coerenza e della congruità della proposta e nella valutazione che la stessa non altera gli equilibri di bilancio e non altera o modifica i vincoli relativi al pareggio di bilancio.

Cosenza, 26 novembre 2018

Il Revisore Unico

